

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAVAZZUTI, ROSSI, NAPOLEONI**  
e **RIVA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1987

Delega al Governo per l'abolizione dei contributi di malattia, l'abrogazione dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'introduzione di un'imposta diretta sul valore aggiunto lordo d'impresa e la modifica delle aliquote dell'IVA

ONOREVOLI SENATORI. - Il dibattito sulla fiscalizzazione dei contributi di malattia (compresa la tassa sulla salute) sta procedendo in modo assai stentato in quanto non sembrano chiarissimi gli obiettivi finali da assegnare a tale provvedimento. Neppure sulla dimensione e sui tempi di questo pare vi sia grande chiarezza. Partiamo dunque da alcuni dati. Per l'anno 1986 il gettito stimato dei contributi di malattia è, al netto dei passati provvedimenti di fiscalizzazione, nell'ordine dei 26 mila miliardi di lire così ripartiti: 9200 miliardi a carico dei datori di lavoro privati; 8000 miliardi a carico dei datori di lavoro pubblici; 3800 miliardi a carico dei lavoratori dipendenti e dei pensionati; 4800 miliardi a carico dei lavori autonomi e assimilati e dei cittadini non mutuati.

Da questa semplice descrizione nasce una osservazione rilevante ancorchè assai nota: i contributi per malattia per una parte sono assimilabili alle imposte dirette in quanto riducono il reddito monetario disponibile del percettore il reddito medesimo (sono quelli a carico dei lavoratori dipendenti e dei pensionati) ed in parte costituiscono «costo del lavoro» che si scarica sui prezzi (quelli a carico dei datori di lavoro privati ed in parte quelli a carico dei lavoratori autonomi).

Da ciò consegue che ogni soluzione che non tenesse contemporaneamente presenti questi due aspetti dei contributi di malattia sarebbe alquanto zoppa, così come ogni altra soluzione che non mirasse a risolvere «una volta per sempre» questo problema, nell'ambito di un

più generale processo del razionalizzazione del nostro prelievo fiscale e contributivo.

La soluzione che appare ottimale nei riguardi dei due problemi appena citati è quella, contenuta nel presente disegno di legge, che qui sommariamente si abbozza: 1) azzeramento su di un arco di tre anni dei contributi di malattia che oggi si comportano come le imposte dirette in quanto posti a carico dei lavoratori dipendenti e dei pensionati (circa 4.000 miliardi di lire nel 1986) e contemporaneo finanziamento da attuarsi mediante l'aumento delle imposte indirette; 2) trasformazione di quella parte di contributi di malattia che oggi costituisce parte del costo del lavoro (circa 14.000 miliardi nel 1986) in una nuova imposta la cui base imponibile sia il valore aggiunto lordo di impresa (grossolanamente definibile come la somma di salari, profitti, rendite ed interessi).

Così immaginata, la prima parte della manovra riguarda dunque esclusivamente le persone fisiche: queste vedrebbero aumentare il proprio reddito monetario, mentre non è certo che aumentino anche i prezzi dei beni di consumo, in quanto con la seconda parte del provvedimento, risultando ridotto il costo del lavoro, potrebbe assorbirsi l'effetto in aumento dei prezzi imputabile alle imposte indirette. Il saldo in termini reali potrebbe dunque risultare anche non nullo e poiché l'intera operazione si esaurisce all'interno del mondo delle persone fisiche intese sia come percettori

di reddito, sia come consumatori, non pare opportuno iniziare la discussione antepoendo il problema della sterilizzazione dell'effetto di impatto di questo provvedimento sull'andamento della scala mobile.

La seconda parte della manovra si raccomanda per almeno tre motivi: *a)* elimina un disincentivo ad occupare forza lavoro in quanto il nuovo tributo è neutrale nei riguardi delle combinazioni produttive; *b)* amplia notevolmente la base imponibile e dunque (per la condizione della parità di gettito) consente di avere aliquote assai modeste per ogni lira di valore aggiunto. Data, infatti, la dimensione del valore aggiunto lordo di impresa, l'aliquota potrebbe oscillare intorno al 2-3 per cento; *c)* consente di far amministrare dal Ministero delle finanze questo nuovo prelievo senza grandi dispieghi di forze in quanto la base documentale sarebbe prevalentemente quella oggi necessaria per la tradizionale IVA.

È ovvio che le diverse parti del provvedimento appena delineato possono sopportare le più diverse combinazioni nelle modalità di copertura variando il *mix* tra gettito proveniente dalle imposte indirette e gettito proveniente dall'istituendo tributo sul valore aggiunto lordo di impresa. Dovrebbe però restare acquisita l'opportunità di valutare le diverse proposte nel quadro di un processo di razionalizzazione del prelievo e non in quanto occasione da «afferrare» per accontentare interessi settoriali.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro due mesi della data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria in base ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli seguenti.

## Art. 2.

1. Le norme emanate in forza della delega di cui all'articolo 1 prevederanno:

a) l'azzeramento sull'arco di tre anni di tutti i contributi di malattia con relative aliquote aggiuntive e addizionali poste a carico dei lavoratori dipendenti e dei pensionati pubblici e privati, dei lavoratori autonomi, degli esercenti arti e professioni, dei produttori agricoli, dei datori di lavoro di tutti i settori pubblici e privati, dei cittadini non mutuati;

b) l'azzeramento sull'arco di tre anni del contributo di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

## Art. 3.

1. Il Governo provvederà inoltre, sulla base della delega di cui all'articolo 1, all'introduzione di un'imposta sul valore aggiunto lordo d'impresa e su quello derivante dall'esercizio di arti e professioni e dall'attività di produttore agricolo in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) soggetti passivi d'imposta sono tutti coloro che:

1) esercitano le attività d'impresa di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

2) esercitano le arti e le professioni di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

3) esercitano l'attività di produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) la base imponibile dell'imposta è determinata, ad accezione dei settori del credito, delle assicurazioni e della intermediazione finanziaria, sottraendo dal volume degli affari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il totale degli acquisti e delle importazioni così come registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i settori del credito, delle assicurazioni e della intermediazione finanziaria la base imponibile dell'imposta è ottenuta per addizione di salari e stipendi lordi, dei profitti lordi, degli interessi e delle rendite. L'imposta non è dovuta in caso di imponibile nullo o negativo;

c) il versamento dell'imposta deve avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Un anticipo di versamento di imposta, corrispondente al 75 per cento di quanto si presume di versare per il periodo di imposta in corso, è dovuto entro il mese di ottobre di ciascun anno;

d) i versamenti dell'imposta devono essere effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) l'aliquota è proporzionale e di misura tale da garantire un gettito di ammontare sufficiente da compensare nel complesso e non per singolo contribuente i minori gettiti derivanti dall'azzeramento dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 con esclusione di quelli provenienti dai contributi posti a carico dei lavoratori dipendenti e dei pensionati pubblici e privati;

f) per quanto non disciplinato espressamente viene fatto rinvio alla normativa dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto compatibile.

## Art. 4.

1. Le norme emanate nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 prevederanno l'aumento delle aliquote dell'IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in misura tale da compensare il minor gettito derivante dall'azzeramento dei contributi di cui all'articolo 2 posti a carico dei lavoratori dipendenti e dei pensionati pubblici e privati.